

Estratto dal BU 39, 2022

(Testo completo aggiornato al 1° gennaio 2024, FU 236, 2023)

Contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- impiegato generico	fr. 20.65
- impiegato operativo	fr. 22.32
- impiegato responsabile	fr. 25.30

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Validità

Art. 5

¹Il contratto normale di lavoro degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator entra in vigore il 6 marzo 2020 ed è valido fino al 31 dicembre 2022.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri